

Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni.

Delib.C.R. 19 dicembre 2001, n. 4.

Pubblicata nel B.U.R.A. 25 gennaio 2002, n.1

Pubblicato nel B.U. Abruzzo 25 gennaio 2002, n. 1.

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dall'art. 1 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delib. G. R. 26 novembre 2001, n. 1111;

Il Presidente della Giunta regionale emana il presente regolamento:

Art. 1

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18 della *legge* 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione degli importi incentivanti la elaborazione di progetti ed attività connesse, nonché la redazione di atti di pianificazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione regionale.

Per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per quanto concerne gli atti di pianificazione, gli stessi sono individuati in quelli di pianificazione territoriale, comprensivi di elaborazioni su cartografia e relazioni tecniche contenenti indagini, studi, analisi e quanto necessario per definire il piano. In particolare, salvo nuove indicazioni normative, tali atti di pianificazione riguarderanno:

- urbanistica, ai sensi della L. R. 12 aprile 1983, n. 18 successivamente modificata dalla L. R. 27 aprile 1995, n. 70;
- difesa del suolo, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e L. R. 16 settembre 1998, n. 81;
- protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e L. R. 14 dicembre 1993, n. 72;
- sviluppo territoriale, fruente di finanziamento comunitario;

- studi propedeutici ai suddetti atti di pianificazione, purché previsti dalla normativa vigente, nonché quelli di studio del territorio di cui alla L. R. 3 agosto 1988, n. 60

A norma dell'art. 14 della L. n. 109/1994 viene data priorità alla manutenzione, al recupero del patrimonio pubblico nonché al completamento di lavori già iniziati.

Art. 2

Con riferimento ai programmi di interesse, l'incarico formale di predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi del progetto per l'appalto, del piano della sicurezza e di svolgimento della direzione lavori e collaudazione nonché della redazione di atto di pianificazione, è conferito nominativamente al personale dal Dirigente del competente servizio a mezzo di specifica disposizione scritta.

L'attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudazione e pianificazione svolta dai funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata.

Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, l'incarico di elaborazione di progetti ed attività connesse, nonché di atti di pianificazione viene affidato a personale in servizio presso l'amministrazione regionale, abilitato all'esercizio della professione tecnica o, per il solo personale diplomato in materie tecniche, in assenza di abilitazione, con esperienza di progettazione o collaborazione nella attività di progettazione di almeno 5 anni.

Nell'individuazione del personale da incaricare occorrerà tener conto della professionalità, dei carichi di lavoro e dell'esigenza di rotazione degli incarichi.

La detta disposizione, notificata agli interessati, definisce i tempi entro cui gli incarichi professionali devono essere resi e le quote, i fattori ed i coefficienti da applicare di cui ai successivi articoli 3 e 4.

In caso di mancato rispetto dei tempi predetti il Dirigente del competente servizio può revocare gli incarichi ed adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dei procedimenti.

Al fine di evitare il cumulo di benefici legati al salario accessorio, nell'orario in cui vengono rese le prestazioni oggetto del presente regolamento non è possibile percepire lo straordinario.

Art. 3

Tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della elaborazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è ripartito l'importo incentivante così determinato, salva diversa specifica disposizione di legge:

Importo incentivante =

$(1/100) \times [1,5/(1 + \text{oneri riflessi})] \times \text{Importo a base di gara}$

Nota [1]

Esempio: Importo a base di gara = L. 100 000.000

Oneri riflessi: 0,34 (valore indicativo: riportare quello stabilito dalle vigenti norme)

Importo incentivante =

$$(1/100) \times [1,5/(1 + 0,34)] \times 100.000.000 = \text{L. } 1.119.403$$

$$\text{Oneri riflessi} = 0,34 \times 1.119.402 =$$

L. 308.

Totale Fondo incentivante

L. 1.500.

Per la ripartizione dell'importo incentivante predetto sono definite le quote sotto riportate, in funzione delle responsabilità e degli oneri professionali connessi alle specifiche seguenti prestazioni da svolgere:

1) progettazione preliminare

quota %

- Responsabile del procedimento

(ex art. 7 L.n. 109/1994 e succ. modif.)

- Progettazione e connessa:

- Redazione
- Assistenza alla redazione
- Segreteria
- Edizione

2) progettazione definitiva

quota %

- Responsabile del procedimento

(ex art. 7 L.n. 109/1994 e succ. modif.)

- Progettazione e connessa:

- Redazione
- Assistenza alla redazione
- Segreteria
- Edizione
- Piano della sicurezza

3) progettazione esecutiva

quota %

- Responsabile del procedimento
(ex art. 7 L. n. 109/1994 e succ. modif.)
- Progettazione e connessa:

- Redazione
- Assistenza alla redazione
- Segreteria
- Edizione
- Piano della sicurezza

4) controllo lavori

quota %

- Ufficio Direzione Lavori
- Collaudazione

Le quote relative alle predette prestazioni possono essere attribuite anche allo stesso dipendente nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Qualora non sia richiesta l'elaborazione del piano di sicurezza la relativa quota viene accorpata a quella per la progettazione.

Il Dirigente del competente Servizio ripartisce la quota da attribuire al Responsabile del procedimento, su proposta dello stesso, anche tra il personale di supporto.

Il Dirigente del competente Servizio ripartisce, su proposta del Direttore dei Lavori, tra il personale dell'Ufficio Direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere) la quota spettante a detto Ufficio D.L.:

In funzione del grado di approfondimento tecnico dei progetti e per le prestazioni dell'Ufficio Lavori sono definiti i seguenti fattori da applicare all'importo incentivante:

- progetto preliminare	0,10
- progetto definitivo	0,40
- progetto esecutivo	0,30
- Ufficio della Direzione lavori e Collaudatore	0,20

Nel caso di elaborazione diretta di progetto definitivo sarà applicato il fattore cumulativo: $0,10 + 0,40 = 0,50$.

Nel caso di elaborazione diretta di progetto esecutivo o di manutenzione o di recupero, che riunisca in se le valutazioni ed elaborazioni preliminari, definitive ed esecutive, sarà applicato il fattore cumulativo: $0,10 + 0,40 + 0,30 = 0,80$.

All'atto dell'incarico formale, in relazione all'entità e complessità del lavoro da realizzare, il Dirigente del competente servizio stabilisce il coefficiente variabile tra 0,7 a 1 da applicare alle predette quote per la determinazione dell'incentivo alla progettazione.

Per lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio pubblico nonché di completamento di lavori già iniziati il predetto coefficiente è pari a 1.

Pertanto, quale esemplificazione, l'incentivo sarà così calcolato:

importo incentivante x quota x fattore x coefficiente.

Qualora durante i lavori, in occasione di varianti non riconducibili a carenze progettuali, si renda necessaria la predisposizione di un adeguamento del progetto, l'incentivo sarà rideterminato tenendo conto dell'importo lordo dei maggiori lavori.

Ai fini del presente regolamento le funzioni dell'ufficio di direzione lavori comprendono anche quelle di misurazione e contabilità.

Art. 4

L'importo incentivante, per la elaborazione degli atti di pianificazione di cui all'art. 1 è pari al 30% della tariffa professionale ed è così determinato, salva diversa specifica disposizione di legge:

Importo incentivante =

$$\frac{0,3 \times \text{tariffa professionale}}{1 + \text{Oneri riflessi}}$$

Lo stesso è così ripartito:

- a) 30% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione con funzioni di responsabile del procedimento;
- b) 30% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione che, in qualità di redattore, predispone gli elaborati cartografici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se sono più soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto delle responsabilità, del tempo rispettivamente dedicato, dell'apporto quantitativo e qualitativo;
- c) 20% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione che redige relazioni tecniche, contenenti indagini, studi, analisi o quanto necessario a definire il piano; in caso di presenza in più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
- d) 20% agli altri soggetti di assistenza, segreteria, edizione, etc. che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico, amministrativo.

Le quote relative ai punti a, b, c, d possono essere attribuite anche agli stessi dipendenti che le abbiano unitariamente svolte.

Art. 5

Qualora ci si avvalga di prestazioni professionali e specialistiche affidate a tecnici esterni all'organico dell'amministrazione, per l'adeguato approfondimento della progettazione ovvero della pianificazione, concernenti studi di impatto ambientale e territoriale, calcoli statici, impiantistici, redazione dei piani di sicurezza ed altre analisi e rilevazioni speciali, ovvero per la direzione lavori o per la codirezione lavori, le quote parti delle somme di cui agli articoli 3 e 4 costituiscono economie.

Nel detto caso di prestazioni svolte dal personale interno in collaborazione con professionisti esterni, in considerazione con le attività svolte, se pur parziali, in ogni caso riguardano per impegno necessario e per durata temporale, l'intero intervento, sulle quote di cui all'art. 3 e 4, parzializzate in funzione del grado di collaborazione avuta, sarà applicata la maggiorazione del 25%, fermo restando che non potranno, in ogni caso, essere superate le predette singole quote di cui agli articoli 3 e 4.

Il Dirigente del competente servizio su proposta del Responsabile del procedimento definisce presuntivamente, all'atto dell'incarico formale, gli importi degli incentivi.

Art. 6

Nei quadri economici di spesa dei progetti e atti di pianificazione, da approvare da parte dell'organo competente, sono previste oltre alle somme da ripartire tra il personale incaricato a norma dell'art. 18 della L. n. 109/1994, le quote di contributi costituenti gli oneri riflessi, fino alla concorrenza dell'1,5% dell'importo a base di gara ovvero del 30% della tariffa professionale, salva diversa specifica disposizione di legge.

Ad avvenuta approvazione del progetto, ovvero ad avvenuta approvazione dell'atto di pianificazione, il Dirigente del competente servizio provvede alla liquidazione degli importi incentivanti, sulla base di apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

Per le altre attività oggetto di incentivo la liquidazione è effettuata dal Responsabile del Procedimento, anche in acconti, in occasione dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori o di approvazione del collaudo.

La relazione del Responsabile del procedimento riferisce circa l'impegno professionale, collaborativo e partecipativo del personale interessato, e propone eventuali riduzioni o non corresponsione degli incentivi in argomento.

Il provvedimento di approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione, dovrà contenere il giudizio di inerenza espresso dal Dirigente del competente servizio sulle iniziative oggetto di incentivo ad una delle tipologie di lavori nonché di pianificazione individuate nell'art. 1.

Art. 7

Gli importi incentivanti e gli oneri riflessi fanno carico agli stanziamenti previsti sui competenti capitoli di spesa del bilancio annuale per la realizzazione dei lavori o per la elaborazione di progetti e pianificazioni.

Dopo l'approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione e con il provvedimento di liquidazione di cui al precedente art. 6, per il pagamento di detti importi ed oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa sul cap. 11204 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi".

Nelle more della costituzione dello specifico capitolo di entrata necessario per la detta commutazione, si provvederà al pagamento a valere direttamente sui competenti capitoli di spesa per la realizzazione dei lavori o per la elaborazione di progetti e pianificazioni.

Art. 8

Qualora sorgono contestazioni in merito ai tempi di esecuzione degli incarichi ed alla liquidazione degli importi incentivanti da ripartire fra il personale partecipante, su relazione e proposta del Responsabile del procedimento, il Dirigente del competente servizio assume le proprie determinazioni.

Art. 9

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento recante "Incentivo alla progettazione: criteri di ripartizione dell'incentivo dell'1% di costo preventivato di un'opera o di un lavoro: art. 18 L. 11 febbraio 1994, n.109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n.216 - contratto decentrato sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 20 marzo 1997.